

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Da. In. Ita. Roma. L. 11 21 40 Per tutto il Regno ... 75 23 43 Solo Gioiella, senza Rendiconti: ROMA. L. 7 17 32 Per tutto il Regno ... 10 19 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Avvisi e inserzioni, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 50 per linea di colonna e spazio di linea. Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Bettas

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. colla quale si propone l'approvazione di un nuovo ordinamento del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

SIRE,

Da più tempo era sentito il bisogno di un riordinamento delle Amministrazioni centrali in guisa che gli uffici fossero ordinati in modo più razionale e corrispondente agli affari che vi si trattano; gli ufficiali, addetti allo studio e alla spedizione di essi, fossero divisi in categorie secondo il lavoro che realmente prestano; e le nomine e le promozioni fossero regolate da norme più sicure.

Questo disegno, da V. M. approvato sopra proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio col decreto del 20 giugno 1871, fu attuato nel Ministero dell'Interno, ed essendone riuscita buona la prova, di mano in mano fu introdotto negli altri Ministeri, tranne in quello che ho l'onore di dirigere, nel quale si è stimato opportuno, prima d'innovare, attendere l'esperienza de' nuovi ordini.

Ora questa esperienza essendo stata fatta, ed essendo conveniente che questo Ministero abbia un ordinamento conforme a quello che regola gli altri, salvo qualche lieve differenza a ragion del genere e della gravità degli affari che vi si spediscono, reputo utile che vi siano seguiti gli stessi principi circa la distinzione degli ufficiali secondo le loro rispettive attribuzioni, e circa le norme per le nomine, le promozioni e gli stipendi; e che nel tempo stesso si attuino quelle riforme che da qualche tempo in qua furono rinviate necessarie.

Difatti con la legge del 22 aprile 1869, numero 5026, essendo stato prescritto un nuovo metodo per la contabilità generale dello Stato, con gli articoli 20 di detta legge, e 193 del regolamento del 4 settembre 1870, fu disposto che in ciascuna delle Amministrazioni centrali vi sia una Ragioneria speciale coordinata con la generale, istituita presso il Ministero delle Finanze. Laonde bisogna effettuare dapprima le mentovate disposizioni istituendo l'ufficio di ragioneria.

La spesa di giustizia, inoltre, e la riscossione de' diritti e delle tasse dovuti all'erario per atti giudiziari, spesse volte richiamarono l'attenzione del Parlamento; il quale raccomandò che su questa parte di pubblico servizio fosse esercitata una rigorosa ed attenta vigilanza. Questo fine a me è parso che non si possa altrimenti ottenere, se non istituendo nel Ministero di Grazia e Giustizia un ufficio apposito con adatto ordinamento, in maniera che quotidianamente eserciti cosiffatta vigilanza sulle cancellerie giudiziarie per ciò che concerne l'amministrazione delle spese di giustizia. L'ufficio prenderà il nome d'ispettorato centrale per le spese di giustizia, e l'ufficiale a cui ne sarà data la direzione avrà il grado, lo stipendio e i diritti di un direttore capo di divisione di seconda classe.

Da ultimo, riconosciuta l'importanza e la necessità di avere anno per anno, anziché a periodi indeterminati, una statistica completa sull'amministrazione della giustizia civile e penale del Regno, divenne urgente che l'ufficio, il quale attende a tali lavori, sia posto in istato di corrispondere all'incarico.

Per queste riforme, secondo i calcoli fatti, richiedendo un lieve aumento di somma sul bilancio, il riordinamento non potrà essere effettuato se non nel principio del venturo anno, dopo che il Parlamento avrà accordato il chiesto aumento.

Per tanto mi onoro di sottoporre a V. M. gli annessi decreti che stabiliscono il divisato ordinamento del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, a cui prego la M. V. di dare la Sovrana sanzione.

Il N. 1134 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — Degli impieghi e dell'ammissione ai medesimi

Art. 1. Gli ufficiali del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti sono divisi in tre categorie:

Appartengono: alla prima, gli ufficiali ai quali compete la trattazione degli affari di concetto; alla seconda, gli ufficiali ai quali sono affidate le operazioni di ragioneria; alla terza, gli ufficiali incaricati di registrare, conservare, trascrivere e spedire gli atti.

Art. 2. Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi degli ufficiali di ciascuna categoria sono stabiliti secondo lo specchio unito al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 3. Per motivi di servizio potranno essere nominati ufficiali in numero maggiore di quello determinato per ciascun grado e per ciascuna

classe, purché si abbiano altrettante vacanze ne' gradi e nelle classi superiori. Potranno anche essere nominati reggenti di grado o di classe con stipendio minore di quello assegnato normalmente.

Art. 4. Gli aspiranti ad una delle categorie di impieghi indicate nell'articolo 1 devono avere le qualità e sostenere le prove di esame, secondo le prescrizioni stabilite con altro decreto. Quelli che non sono dichiarati idonei possono essere ammessi ad un secondo esame, trascorsi almeno sei mesi dal primo.

Art. 5. Il concorso agli esami di ammissione sarà pubblicato a norma del bisogno. Gli aspiranti dichiarati idonei saranno nominati per ordine de' voti riportati nell'esame. Quelli che eccedono il numero de' posti vacanti possono essere, sopra loro domanda, applicati al Ministero senza stipendio; il loro numero però non può essere maggiore di cinque per la prima categoria, di due per la seconda, e di tre per la terza.

Quando si rendano vacanti posti ad una delle categorie d'impieghi indicate nell'articolo 1, e siano presso il Ministero applicati, saranno essi nominati ai posti vacanti per ordine della loro applicazione al Ministero, purché abbiano tenuto condotta regolare e dato prova di istruzione, di diligenza e di zelo.

Art. 6. Per ogni quattro posti vacanti di sottosegretario, ne può essere conferito uno ad un aggiunto giudiziario, tra quelli che abbiano riportato maggior numero di punti nell'esame teorico e pratico, e si siano distinti per conoscenza di lingue straniere e per maggiore purezza di dettato.

CAPO II. — Delle promozioni.

Art. 7. Le promozioni ai gradi di segretario, di ragioniere e di archivista si conferiscono mediante esame da darsi in conformità dell'articolo 4.

Le promozioni delle classi e dei gradi superiori ai sopra indicati si danno per merito; le inferiori metà per merito, metà per anzianità.

Art. 8. Agli esami di promozione possono essere ammessi soltanto gli ufficiali che trovansi nell'ufficio immediatamente inferiore.

Qualora a coprire i posti vacanti non fosse sufficiente il numero de' concorrenti, ovvero dopo un primo esperimento non bastasse il numero dei riconosciuti idonei all'ufficio, potranno essere ammessi all'esame gli ufficiali della classe o del grado successivo. Ove questi non bastassero, possono essere chiamati ai posti vacanti i funzionari di grado corrispondente dell'ordine giudiziario o degli uffici dipendenti dal Ministero.

Art. 9. Una Commissione, formata del segretario generale, presidente, dei capi di divisione, dell'ispettore centrale e del capo ragioniere designerà i meritevoli di essere promossi per merito, tenendo specialmente conto dell'idoneità del concorrente per l'ufficio da provvedere. L'ufficio della Commissione è consultivo.

Art. 10. L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità e diligenza, riconosciute dalla Commissione sopraccennata.

Art. 11. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe, ed, a parità, dalla data del decreto di nomina al grado ed alla classe inferiore.

In caso di parità nelle date di tutti i decreti di nomina e promozione, procederà il più anziano d'età.

Art. 12. Chi ottiene la nomina effettiva ad un grado o ad una classe precede chi ne ebbe la reggenza.

Tra i reggenti dello stesso grado e della stessa classe, precede chi ha stipendio maggiore.

Art. 13. Nel computo dell'anzianità sarà dettato:

1° Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni, qualora il decreto di sospensione non sia stato espressamente revocato;

2° Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 14. Non danno titolo a preferenza gli impieghi conferiti, ma non accettati o non esercitati salvo se ciò avvenga per aver l'impiegato sostenuto nell'amministrazione pubblica un ufficio o un incarico diverso.

CAPO III. — Disposizioni diverse.

Art. 15. Le attribuzioni delle divisioni e sezioni del Ministero e della Ragioneria sono stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 16. Il Ministro può scegliere un segretario di gabinetto, sia tra gli ufficiali del Ministero, sia fra funzionari dell'ordine giudiziario: in questo caso il segretario del gabinetto sarà, durante il suo incarico, considerato come ufficiale del Ministero.

Oltre lo stipendio inerente al suo posto, al segretario di gabinetto può essere concesso un assegno fino a lire cento al mese se appartiene al Ministero, o avera residenza in Roma, e a lire centocinquanta al mese se risiedeva

fiori di Roma. Questo assegno sarà pagato sui fondi del Ministero se il segretario appartiene al Ministero, e sui fondi delle indennità di missione se appartiene all'ordine giudiziario.

Art. 17. I direttori capi di divisione hanno la firma di quegli atti che sono di semplice istruzione, o comunicazione di decreti o deliberazioni, salvo quelli che il Ministro od il segretario generale riservino a sé.

In caso d'impedimento o di mancanza del segretario generale, il Ministro stabilisce chi deve assumere in sua vece la firma.

Art. 18. Per l'applicazione delle pene disciplinari maggiori della sospensione per un mese, deve essere sentita la Commissione contemplata nell'articolo 9.

CAPO IV. — Disposizioni transitorie.

Art. 19. Gli attuali impiegati del ruolo organico del Ministero saranno, avuto il parere della Commissione indicata nell'articolo 9, distribuiti nelle tre categorie stabilite nell'articolo 1, e destinati agli uffici del nuovo ordinamento che più corrispondono agli uffici da essi esercitati ed allo stipendio del quale godono.

Coloro che non intendessero di essere ascritti alla 2ª o alla 3ª categoria conserveranno lo stesso titolo e stipendio che hanno attualmente; non sono però disposti dall'esame prescritto dall'articolo 8 per conseguire la promozione al grado di segretario, ragioniere o archivista.

Art. 20. Gli ufficiali che volessero far passaggio da una in un'altra categoria dovranno presentarsi agli esami di ammissione se hanno un grado inferiore a quello per il quale chiedono l'esame di promozione, o, altrimenti, a quest'ultimo esame ed ottenerne l'approvazione.

Art. 21. Gli impiegati attuali destinati ad un ufficio del nuovo ordinamento, che sia retribuito con uno stipendio minore di quello di cui godono, conserveranno la differenza fino a che non siano promossi, o non ottengano un collocamento diverso con stipendio pari o superiore.

Art. 22. Il nuovo ordinamento del Ministero andrà in vigore il primo gennaio 1873.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE FALCO.

RUOLO ORGANICO degli Ufficiali del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Table with columns: Ufficiali di 1ª categoria, Ufficiali di 2ª categoria, Ufficiali di 3ª categoria, Personale di servizio, and Importo totale. Includes sub-sections for Grado, Rappresentanti, and Rappresentanti.

Il N. 1125 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto d'oggi, num. 1124;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli aspiranti agli impieghi contemplati nell'articolo 1 del Regio decreto d'oggi, n. 1124, per essere ricevuti agli esami di ammissione, devono presentarsi domanda al Ministero, accompagnata da documenti coi quali comprovino: 1° di essere cittadini italiani;

2° di avere non meno di diciotto e non più di trent'anni;

3° di non essere stati condannati e di non essere scitto giudizio per crimini o delitti;

4° di non essere in istato di fallimento e non riabilitati, e di non essere nello stato d'interdizione o d'invalidazione.

Art. 2. Gli aspiranti devono inoltre presentare il diploma di laurea di giurisprudenza ottenuto in una Università dello Stato, se aspirano alla prima categoria; il diploma di ragioniere, se aspirano alla seconda; la licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica, se aspirano alla terza.

Il Ministro, accertata la buona condotta degli aspiranti, determina quelli che devono essere ammessi allo esame, e ne saranno avvertiti tanto gli ammessi, quanto gli esclusi, con avviso individuale.

Art. 3. Gli esami verseranno: per gli impieghi di prima categoria, sulle materie che formano oggetto del concorso per i posti di uditor;

per gli impieghi di seconda categoria, sui temi che saranno comunicati dalla Ragioneria generale;

per gli impieghi di terza categoria, sulle nozioni generali di ordinamento e regolamento giudiziario.

Negli esami di ciascuna categoria sarà aggiunto un tema di composizione italiana, possibilmente affine agli studi ed alle funzioni degli uffici rispettivi.

Art. 4. Gli esami saranno orali e scritti, e saranno dati nel Ministero innanzi apposite Commissioni.

Art. 5. Per gli impieghi di prima categoria la Commissione sarà composta di cinque membri, scelti uno fra i consiglieri di Stato o di Cassazione, che ne sarà il presidente, e gli altri quattro fra i consiglieri della Corte d'appello, i sostituti procuratori generali, e i componenti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; uno dei membri sarà incaricato delle funzioni di segretario.

Per gli impieghi di seconda categoria la Commissione sarà composta di un consigliere della Corte dei Conti, presidente, di un capo ragioniere della Ragioneria Generale, di un ragioniere della Corte dei Conti, di un professore di lettere, e del ragioniere capo del Ministero, che esercita anche le funzioni di segretario.

Per gli impieghi di terza categoria, la Commissione sarà composta di un direttore capo di divisione del Ministero, presidente, del capo dell'archivio e di un professore di lettere. Un capo sezione del Ministero eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 6. Gli esami scritti saranno in cinque giorni; per gli impieghi di prima categoria, in cinque giorni; per gli impieghi di seconda categoria, in tre giorni; per quelli di terza, in due.

In ciascun giorno è concesso il tempo di otto ore per la risposta alle tesi. Per l'esame orale è data un'ora per ciascun candidato.

Art. 7. Ciascun membro della Commissione disporrà di dieci punti per l'esame orale e di altrettanti per ciascun tema dell'esame scritto. Per essere dichiarato idoneo è necessario riportare per l'esame scritto e per l'esame orale più della metà dei punti dei quali la Commissione dispone.

Gli aspiranti dichiarati idonei saranno classificati per merito, secondo l'ordine dei punti ottenuti. A parità di merito sarà preferito quegli che si sia più distinto per conoscenza di lingue straniere, per maggiore purezza di dettato e per migliore calligrafia.

Art. 8. I temi per l'esame scritto saranno scelti dal Ministro e trasmessi alla Commissione in distinti pieghi sigillati. Il presidente della Commissione li aprirà nei giorni stabiliti per gli esami, alla presenza dei candidati.

Art. 9. Non è permesso ai candidati di consultare libri o scritti fuorché il testo delle leggi, né comunicare fra loro o con persone estranee. Quegli che contravviene a queste disposizioni sarà escluso dal concorso, e l'esame da lui fatto sarà nullo.

Le Commissioni invigileranno all'osservanza delle disposizioni su dette; a tal fine, almeno uno dei loro membri dovrà essere presente nella

sala degli esami per tutta la durata dei medesimi.

Art. 10. A misura che i candidati compiono il lavoro, devono consegnarlo da essi firmato a quello dei membri della Commissione che si trova presente. Questi lo chiuderà in un piego sul quale sarà indicata l'ora in cui il lavoro è stato consegnato; il piego sottoscritto da lui e dal candidato sarà suggellato.

Art. 11. Per essere ammesso all'esame di promozione l'impiegato deve presentare un certificato della Commissione del Ministero, che attesti non essere stato nell'anno precedente soggetto ad alcun provvedimento disciplinare, e di aver dato prova di idoneità e diligenza nel disimpegno del suo ufficio.

La Commissione del Ministero segnerà il merito degli impiegati sotto questo rapporto mercè un numero di punti da cinque a quindici. L'impiegato che non raggiunga almeno il minimo di questi punti non è ammesso all'esame.

Art. 12. Gli esami di promozione saranno regolati secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 10 del presente decreto, colle seguenti modificazioni:

1° Per le promozioni di prima categoria l'esame scritto sarà dato in tre giorni; per quelle di seconda categoria in due giorni, e per quelle di terza in un giorno. L'esame scritto e l'esame orale verseranno sulle materie indicate nell'articolo 3, per quanto sieno più specialmente attinenti al posto cui si concorre;

2° Nel calcolo del merito sarà tenuto conto del numero dei punti ottenuti dall'impiegato per prova di idoneità e di diligenza nel disimpegno del suo ufficio.

Art. 13. Le Commissioni di esame spediranno al Ministero una relazione sulle operazioni compiute e sul risultato dell'esame, unendovi i processi verbali e gli scritti dei candidati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

G. DE FALCO.

Il N. 1151 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 3 novembre 1873 numero 1124;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti è istituito un ufficio centrale d'ispezione per le spese di giustizia, coi seguenti incarichi:

1. Inviagire il servizio delle spese di giustizia e quello dei sussidii concessi agli uscieri a norma degli articoli 168, 169 e seguenti della tariffa penale;

2. Raccogliere i dati necessari per accertare l'ammontare delle spese di giustizia distinte secondo le loro varie specie;

3. Studiare quali siano le cause degli aumenti e delle diminuzioni di dette spese, e preparare in ciascun anno una relazione da pubblicarsi, corredata dei necessari documenti;

4. Attendere all'osservanza delle disposizioni in vigore intorno ai depositi giudiziari, e promuovere tutto quanto è necessario per assicurare il regolare versamento nelle Casse dei depositi e prestiti, o la restituzione ai privati;

5. Accertare l'esazione, il recupero ed i versamenti nelle Casse dello Stato delle somme a questo dovute per fritti o tasse giudiziali, per spese di giustizia e per pene pecuniarie;

6. Inviagire l'amministrazione delle spese d'ufficio delle cancellerie.

Art. 2. Le attribuzioni dell'ufficio centrale d'ispezione saranno esercitate da un ispettore centrale coadiuvato da un numero d'ufficiali che sarà fissato dal Ministro Guardasigilli a seconda delle necessità del servizio.

Art. 3. Nel distretto di ciascuna Corte d'appello, la ispezione delle spese di giustizia sarà esercitata:

Per le cancellerie delle Corti d'appello, da un sostituto procuratore generale da destinarsi d'anno in anno dal procuratore generale della rispettiva Corte;

Per le cancellerie dei tribunali civili e correzionali, dal rispettivo procuratore del Re;

Per le cancellerie delle procure generali e delle procure del Re, potranno essere applicati dei vicecancellieri aggiunti per tutti i lavori necessari alla verifica ed ispezione delle spese di giustizia.

Art. 5. Gli stati riguardanti l'amministrazione delle spese di giustizia, regolarmente compilati e documentati dai rispettivi cancellieri, saranno, di trimestre in trimestre, trasmessi dal pretore al procuratore del Re, il quale, unitamente agli stati della cancelleria del tribunale, li trasmetterà al procuratore generale, che, assieme a quelli della cancelleria della Corte, li spedisca al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 6. I pretori vigilano nelle cancellerie da loro dipendenti l'esatta osservanza delle disposizioni relative ai servizi accennati nell'articolo 1° di questo decreto; provvedono alla regolare compilazione degli stati delle spese di giustizia; ne verificano la esattezza coll'ispezione dei registri di cancelleria, e li trasmettono al procuratore del Re del tribunale da cui dipendono, con le loro osservazioni.

Art. 7. I procuratori del Re vigilano a che nella cancelleria del tribunale a cui sono addetti ed in quelle delle preture del loro circondario, siano esattamente adempite le prescrizioni dell'articolo 1° di questo decreto: ricevono dal cancelliere del tribunale e dai pretori gli stati delle spese di giustizia, ne ordinano, occorrendo, le rettificazioni e ne curano l'invio, colle proprie osservazioni, al procuratore generale. Provvedono inoltre all'immediato versamento dei depositi e delle somme dovute allo Stato, ed alla restituzione delle somme indebitamente esatte e indebitamente ritenute dai cancellieri.

Essi eseguono ogni qualvolta lo credono necessario, le ispezioni e le verifiche prescritte dai regolamenti; rendono conto al procuratore generale del distretto delle irregolarità che sieno scoperte, e propongono i provvedimenti atti a rimoverle.

Art. 8. I procuratori generali vigilano, mercè l'opera di un sostituto a ciò espressamente delegato, all'esatto adempimento delle disposizioni stabilite dall'articolo 1° di questo decreto presso le cancellerie delle rispettive Corti d'appello, presso quelle dei tribunali civili e correctionali, e delle preture del distretto. Ricevono dal cancelliere della Corte e dai procuratori del Re gli stati delle spese di giustizia; li esaminano, e dove non li trovino regolari, li rinviavano per le necessarie correzioni. Riuniti tutti gli stati, i procuratori generali li trasmettono in ogni trimestre al Ministero di Grazia e Giustizia assieme ad un particolareggiato rapporto, nel quale saranno notati i risultamenti della vigilanza e delle indagini ad essi affidate.

Art. 9. Gli ufficiali incaricati delle verifiche periodiche e delle ispezioni delle cancellerie sono responsabili dell'esattezza dei verbali e degli stati da loro compilati.

Art. 10. L'ispettore centrale eseguisce o personalmente o mediante gli ufficiali incaricati del servizio di vigilanza, le ispezioni delle cancellerie od uffici giudiziari, le quali, a termini di legge e dei regolamenti in vigore, saranno dal Ministro Guardasigilli riconosciute necessarie.

Art. 11. È istituito altresì presso il Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti un ufficio centrale di statistica per compilare, in ciascun anno, la statistica dell'amministrazione della giustizia penale e civile nel Regno, e la statistica degli affari di culto trattati dal Ministro a tenore delle leggi vigenti.

Art. 12. L'ufficio di statistica sarà diretto da un ufficiale prescelto dal Ministro negli uffici del Ministero e in quelli da esso dipendenti, ed avrà grado e soldo non inferiori a quelli di capo di sezione di seconda classe.

All'ufficio di statistica sarà applicato quel numero di ufficiali che sarà stabilito dal Ministro. Esso corrisponderà col Pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali per tutte le notizie statistiche necessarie al suo lavoro.

Art. 13. Uno speciale regolamento approvato dal Nostro Ministro Guardasigilli determinerà le norme per la esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE  
G. DE FALCO.

Con Reale decreto del 5 corrente vennero nominati da S. M. i sindaci nelle seguenti provincie:

PROVINCIA DI MESSINA.

- Circondario di Messina. Ali — Davi Angelo. Bauso — Trischitta Antonio. Calvaruso — Sergi Mariano. Guidamanti — Manganaro Antonio. Mandanici — Prestandrea Antonio. Milazzo — Catanzaro Ventimiglia Andrea. Rocca Valina — Bottaro Vittorio. S. Piero Manforte — Marzo Pietro. Spadafora S. Pietro — Muscianisi Filippo. Comdrè — Rizzo Giuseppe. Guattieri Sicaminò — Cigala Giuseppe. Itala — Alessandro Francesco. Pagliara — Unzaro Antonio. Roccalumera — Marzallo Vallone Giuseppe. S. Filippo — Cocuzza Cesare. S. Stefano di Briga — Bonfiglio Gaetano. Santa Lucia del Mela — Cocuzza Gregorio. Saponara Villafranca — Brigandì Gaetano. Spadafora S. Martino — Bisazza Tommaso. Venetico — Sibilla Domenico di Francesco. Circondario di Castrolibero. Basico — Toti barone Ludovico. Forka d'Agrò — Paesani Antonio. Falcone — Ponzio avv. Marzio. Giardini — Malambri Pancrazio. Gramitì — Cutrofelì Carmelo. Gruggi — Bonanno Leonardo. Locudà — Spadaro Giuseppe.

- Mojo Alcantera — Currò Natale. Meri — Maimone Gaetano Letterio. Novara Sicilia — Orlando Antonio. Roccaforte — Mameli Francesco. Saroca — Nicotina Ludovico. Taormina — Bottari Francesco. Mongiuffi Melia — Cuzzari Sebastiano fu Carmelo. Roccella Valdemone — Arezzi Nicolò. Santa Teresa di R. via — Caminiti Giuseppe fu Andrea.

- Circondario di Patti. Brolo — Germanà Garofalo Antonio. Castana — Germanà Sebastiano. Ficarra — Miliò Fedarico. Lurizzi — Ariotta Barnacera Giuseppe. Montagna Reale — Gaimo Casimiro. Oliveri — D'Amico Michele. Prapino — Giufrè not. Gioacchino. San' Angelo di Brolo — Giufrè Antonio. Sant'Agata di Militello — Cosentino avv. Benedetto.

- Santa Domenica Vittoria — Spartà Antonio. S. Piero sopra Patti — Scaglione cav. Diego. Longi — Apralone Giuseppe. Mirò — Anastasi Giovanni. Patti — Gatto Ceraolo cav. Nicolò. S. Salvatore Fitalia — Musarra Giovanni. Uoria — Drago Barone Antonio.

- Circondario di Mistretta. Mistretta — Di Salvo Giuseppe. Pettinco — Gagliani Angelo. S. Todorò — Chinnici Santa. Tusa — Minucci Francesco. Caronia — Orlando Ruggero. Castel S. Lucio — Patti Michelangelo. Floresta — Laudo Sebastiano. Grojosa-Mares — Dottor Buzzanca Nicola. Tortorici — Costanzo Parisi Simone.

PROVINCIA DI SIRACUSA.

- Circondario di Siracusa. Siracusa — Statella cav. conte Alessandro. Augusta — Zuppello barone Giuseppe. Floridia — Greco dott. Franco. Francoforte — Amico dott. Salvatore. Melilli — Millardo Maria.

- Circondario di Modica. Modica — Rizzone nob. Tommaso. Biscari — De Geronimo Rosario. Chiamonte — Nicastro cav. Saverio. Comiso — Caruso avv. Raffaele. Giarratana — Ippolito cav. dott. Mauro. Montebello — Cocuzza Pasquale. Pozzallo — Di Stefano Angelo. R. gusa — Grimaldi barone Federico. Rogusa Inferiore — Arezzo Barone Donna Fagnata Corrado.

- S. Croce Camerino — Di Stefano Antonio. Scicli — Peralta dott. Giuseppe. Spaccaloro — Bruno nob. Cesare. Vittoria — Jacone Gio. Battista. Avola — Azzolini Francesco. Buscemi — Italia dott. Giorgio. Cassaro — Bordonali cav. Ferdinando. Ferla — Gervasi Michelangelo. Pachino — Gazzano dott. cav. Francesco. Rosolini — Sorrentino Domenico. Solarino — Laferla Giuseppe.

S. M. con decreto del 12 dicembre 1872, ha nominato per il triennio 1873-74-75 i Sindaci nei comuni delle provincie seguenti:

PROVINCIA DI GIRGENTI.

- Circondario di Girgenti. Girgenti — Contarini marchese Luigi. San' Angelo — Gambino Giacomo. Camastra — Vecchio cav. Vincenzo fu Giuseppe. Campobello — Giotta dottor Salvatore. Castroflippo — Rinaldi Rosario. Comitini — Vella Gerlando fu Carmelo. Favara — Barone Salvatore Cafisi. Licata — Re avv. Pasquale. Montallegre — Cucchiara Antonio. Naro — Marchese Alessandro. Specchi Gaetani di Sortino. Palma di Monte Chiaro — Divinanzo avv. Calogero. Porto Empedocle — Sicurelli dottor Salvatore. Ravanusa — Silitti barone Ignazio di Giovanni. Realmonte — Burgio Maurizio fu Giuseppe. Siculiana — Mangione Girolamo.

- Circondario di Nicosia. Alessandria della Rocca — Giglio Gaetano. S. Biagio — Marracini Camillo. Burgio — De Michele Marcarantonio. Calamonaci — Dileo Calogero. Castel Termini — Lions Pietro. Cianciana — Cingomani Baldassarre. B. Giovanni — Giachino Vincenzo. Lucca Sciala — Lobascio Giovanni. Ribera — Vesco Mosca Salvatore. S. Stefano — Monteleone dottor Giulio. Villafranca Sicula — Nicolosi avv. Girolamo.

- Circondario di Sciacca. Sciacca — Ficani cav. Giovanni Battista. Santa Margherita — Di Giuseppe Gaspare. Menfi — Giglio Pietro. Montevago — Zacco Carmelo. Sambuca Zabul — Ciaccio Antonio.

PROVINCIA DI PERUGIA.

- Circondario di Perugia. Perugia — Ansidei conte cav. Reginaldo. Baschi — Tozzi Tommaso. Bastia — Petri Francesco. Bellona — Bianconi Giuseppe. Città di Castello — Mattiucci cav. Amilcare. Collazzone — Gervasi Brandelice. Costacciaro — Bartoletti Bernardino. Deruta — Vitalini Giovanni. Fratta Todina — Pasocci Gambacci Luigi. Lisciano Niccone — Mazzi Francesco. Marsciano — Faina conte Zefirino. Massa Martana — Becelli Filippo. Montecastello di Vibio — Rossi Silvio. Montone — Floridi Giovanni. Panicale — Mancini ing. Pindaro. Passignano — Vignoli Rinaldo. Pietralunga — Volpi Giuseppe. Scheggia — Paolucci Pietro. Torciano — Manzanielli Giuseppe. Tuoro — Bruschi Gabriele. Umbertide — Savelli cav. Giuseppe. Circondario di Rieti. Rieti — Petri Ludovico. Ascrea — Di Pietro Agapito. Aspra — Asproni Girolamo. Rocchignano — Guadagni Annibale. Cantalupo in Sabina — Marini Gio. Fatt.

- Casaprova — Gentili Ferdinando. Castelnuovo di Farfa — Scoccia avv. Francesco. Castel S. Benedetto di Reatino — Paolucci Pietro. Castel di Tora — Luzzi Ferdinando. Fara in Sabina — Parisi Simone Pietro. Frasso Sabino — Porri Giuseppe. Longone di S. Salvo — Mattoni Francesco. Magliano — Orsolini cav. Angelo. Mompso — Fori Raffaele. Montebuono — Genuini conte Francesco. Montenero — Luciano Luigi. Monte S. Giovanni — Cantonetti Filippo. Monte S. Maria — Bernardini Vincenzo. Montepoli di Sabina — Fiori Francesco. Morro Reatino — Bonifazi Achille. Napolis — D'angelis Giovanni. Oliva in Sabina — Annibaldi Giovanni. Orvieto — Segni avv. cav. Vincenzo. Poggio Bustone — Desideri Vincenzo. Poggio Catino — Trasi Ludovico. Poggio Mirteto — Cicconetti Andrea. Poggio Miano — Braconi Francesco. Posticcola — Alessandrini G. Antonio. Pozzuoglia — Paolucci Cesare. Ruvudutri — Paleli Costantino. Rocca Antica — Duranti Valentini avv. Domen. Rocca S. Umbaldo — Cremonzi Girolamo. Sahignano — Froni Luigi. S. Giovanni Regino — Liberati Pietro. Tarano — Sabuzi Marcello. Tuffi — Bafaleri Luigi. Torri in Sabina — Berardi Paolo.

- Circondario di Perugia. Citerno — Gagliardi Gio. Batt. Cicciano — Baldani cav. Francesco. Gubbio — Tomli Mosca march. Vincenzo. Magione — Angeletti Carlo. Passignano — Moriceni Salvatore. S. Giuliano — Roti Gio. Batt. Circondario di Foligno. Voltassimo — Micheli Michele. Nocera Umbra — Domenici Anserino. Circondario di Terni. Arrone — Di Campello conte Francesco. Circondario di Rieti. Collalto — Biagini Domenico. Colle Baccaro — Corafogli Pasquale. Colle Giove — Patroni Francesco. Collevecchio — Abati Gaetano. Configni — Mariani Luigi. Genigliano — Tiburzi Solidati Francesco. Cotanello — Menicucci Liberato. Forano — Cecchetti Giovanni. Labro — Palanca Massimo. Marcellino — Manzocchi Bernardino. Paganico — Mattioli Giovanni. Poggio Fideni — Lang Pietro. Poggio Nativo — Sassi Saverio. Poggio S. Lorenzo — Carosi Felice. S. Elia Regino — Carosi Domenico. Vacone — Ferri Benigno. Todi — Angeli dott. Ambrogio. Valfabbrica — Ranaldi Saverio. Castiglione del Lago — Galleotti dott. Publio.

- Circondario di Foligno. Asisi — Reali cav. Aurelio. Cannara — Pesci avv. Giovanni. Fossati di Vico — Venturi dott. Andrea. Gualdo Tadino — Mattioli cav. Pompeo. Nocera Umbra — Domenici Americo. Sigillo — Brasugli Angelo. Valtopina — Micheli Michele. Circondario di Orvieto. Allerona — Bernardini Giuseppe. Castelgiovio — Tomaselli Cirillo. Castelroscardo — Bracci cav. Giacomo. Città di Pieve — Bolletti Pietro. Fabro — Canini Paolo. Ficulleva — Mariani Filippo. Montegabbione — Lemmi Costanzo. Monteleone di Orvieto — Marocchi dottor Ludovico.

- Orvieto — Pallone Francesco. Paciano — Rossini Lorenzo. Parrano — Desantis Angelo. Pegaro — Forniti Gabriele. Porano — Salvatore cav. Liborio. S. Venanzo — Faina conte Claudio. Circondario di Spoleto. Bevagna — Mattoli Temistocle. Campello — Fratellini Filippo. Cascia — Cavalieri Giuseppe. Castelroscardo — Alessandrini Giuseppe. Castel S. Felice — Flavoni Filippo. Castel S. Giovanni — Marroni Bernardino. Cerreto di Spoleto — Campana Carlo. Ceselli — Mercantini Marcello. Ferentillo — Franceschini Bernardino. Giano — Delsero Giuseppe. Guadalupe — Cascianelli Nazzareno. Magliano — Laurenti Pietro. Montefalco — Loreti Anselmo. Monteleone di Spoleto — Salamandra Francesco. Monteanico Vico — Panfilii Pietro. Norcia — Argentieri Giuseppe. Preci — Angelucci Pietro. S. Anatholia — Dottini Davide. Scheggino — Amici degli Elci Michele. Spoleto — Benedetti cav. Tommaso. Trevi — Cicciaglia Leonardo. Vallerina — Bazzaglia Angelo.

- Circondario di Terni. Acquasparta — Santini Francesco. Alviano — Santi Antonio. Amelia — Colonna cav. Olimpiade. Arrone — Di Campanello Conti Francesco. Attigliano — Neri Sante. Calvi dell'Umbria — Ferrini Tiberio. Capinno — Leli Gesualdo. Casteldelgado — Rossetti Sante. Cesi — Eustacchi Giuseppe. Collesepino — Fongoli Cesare. Gave — Bremei Filippo. Guercina — Turroni Francesco. Lugnano — Fatini Vincenzo. Montecassiano — Polidori Antonio. Monte Franco — Riccardi Domenico. Narni — Stame Antonio Raffaele. Orvieto — Vichi Venanzio. Passignano — Possenti Domenico. Penna — Patrioti Francesco. Pietralunga — Fantini Nicola. Palvano — Giannelli Gregorio. Porchiano del Monte — Assetati Antonio. Portofino — Palmerini Biagi. S. Gemini — Lamattina cav. Luigi. Strancone — Contessa Bellisario. Terni — Faustini cav. Raimondo. Torricolina — Zucchetti Paluzzi Lorenzo.

- Circondario di Foligno. Spello — Rosi dott. Flaminio.

Circondario di Orvieto. Monterubiatto — Negroni conte Gio. Battista. S. Vito in Monte — Manieri Emidio.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

AVVISO.

Col duplice intendimento di eccitare i cultori della chimica agraria ed industriale a dedicarsi agli studi che possono meglio giovare al progresso delle scienze applicate, e di porgere un efficace incoraggiamento a coloro che eseguono ricerche di maggiore importanza per lo svolgimento dell'agricoltura e delle industrie nel nostro paese, un'egregia persona, la quale intende di non essere nominata, ha messo a disposizione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la somma di lire 2,500, per una somma destinata a costituire un premio da conferirsi all'autore d'una memoria originale di chimica applicata all'agricoltura od alle industrie che ne sia giudicata meritevole da una Commissione a ciò destinata.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio apre a tal fine un pubblico concorso. Per conseguire il premio sovraindicato la memoria dovrà render conto di nuovi ed importanti risultamenti sperimentali conseguiti dall'autore mediante ricerche appositamente istituite; le quali dovranno essere dimostrate con tutte le cifre, e con tutti i dati direttamente raccolti dall'esperienza, e, quando sia possibile, anche per mezzo di saggi dei prodotti ottenuti. L'idoneità al premio s'intenderà raggiunta, allora soltanto che il lavoro sia veramente originale, segni un avanzamento nello stato presente delle nostre cognizioni intorno ad un rilevante argomento di chimica applicata e sia tale da recare notevole vantaggio ad alcuna delle industrie agrarie o manifatturiere, più importanti pel nostro paese.

I professori delle Regie Università e quelli degli Istituti o Scuole superiori del Regno, dei pari che i direttori delle stazioni agrarie non sono ammessi al concorso, poichè la larghezza dei mezzi di cui possono disporre li costringerebbe in condizioni più favorevoli di quelle degli altri studiosi.

Ove la Commissione riconoscesse in alcuno fra i lavori presentati, pregi assai notevoli ma non tali da meritare l'intero premio di lire 2,500, essa potrà proporre al Ministero di ripartirlo in due ricompense da assegnarsi alle due migliori memorie.

Ove niuno fra i lavori presentati fosse giudicato meritevole di premio, verrà riaperto il concorso nel modo che sarà stimato più opportuno. In tutti i casi la Commissione designerà le memorie che sebbene non abbiano riportato premio, rivelino nei loro autori larghe cognizioni di scienze applicate.

Gli autori delle memorie premiate o dichiarate degne di nota nel senso sovraaccennato, avranno un titolo di preferenza nelle nomine degli insegnanti e direttori per gli Istituti di istruzione e per le stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

I manoscritti ed i documenti relativi dovranno giungere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del 31 agosto 1873 e saranno contraddistinti da un'epigrafe ed accompagnati da una busta suggellata che porterà all'esterno l'epigrafe stessa e racchiuderà un foglio contenente la firma e l'indicazione del nome, cognome, e domicilio dell'autore.

Roma, 5 dicembre 1872. Il Direttore della 3ª Divisione V. ELLERA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra di patologia generale ed anatomia patologica vacante nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio Superiore di pubblica istruzione ed a norma delle disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37, 38 e 117 del regolamento per le Regie Scuole Superiori di medicina veterinaria, approvato col R. decreto 8 dicembre 1860, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare di patologia generale ed anatomia patologica nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino.

Tale concorso che si farà per titoli e per esame, avrà luogo presso la Scuola medesima. Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande e i loro titoli, nelle forme volute dalle vigenti discipline, a questo Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il mese di gennaio 1873.

Roma, 9 novembre 1872. Il 1º di Segretario Generale RASANO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). Si è chiesto il tramutamento della rendita di lire 775, iscritta al n. 162677 del consolidato 5 per 100 presso la cessata Direzione di Napoli a favore di Salvati Vincenzo, Giuseppina, Clarissa, e Luisa, minori, ecc., allegandosi la identità della persona di Salvati Clarissa con quella di Salvati Maria Clarice. Si diffida chiunque possa avere interesse a detta rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguito il chiesto tramutamento. Firenze, 27 novembre 1872. L'Ispettore Generale: CIAMPOLOTTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). Si è chiesto il tramutamento al portatore della iscrizione di lire 655, accessi sul Gran Libro della cessata Direzione di Napoli al n. 597, a favore di Marotta Alberto fu Francesco, minore sotto l'amministrazione di Giuseppe Marotta ecce non che dell'iscrizione di lire 5 accessi come sopra al n. 6274, a favore di Marotti Alberto fu Francesco, minore sotto l'amministrazione di Giuseppe Marotta, allegandosi l'identità della persona con quella di Marotti Alberto fu Francesco. Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso,

non intervenendo opposizioni, sarà eseguito il chiesto tramutamento. Firenze, 27 novembre 1872. L'Ispettore Generale: CIAMPOLOTTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). Venne chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita del consolidato 5 per 100, iscritta al n. 34910 di questa Direzione Generale, per annue lire 26, al nome di Perrichino Salvatore di Lorenzo, domiciliato in Napoli, allegandosi la identità della persona del medesimo con quella di Persichino Salvatore di Lorenzo, domiciliato in Napoli. Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica. Firenze, 2 dicembre 1872. L'Ispettore Generale: CIAMPOLOTTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il P. Densa ha inviato all'Unità Cattolica la seguente lettera: Reverendissimo sig. Direttore, La corrente polare che cominciava ad avanzarsi inverso di noi dopo il giorno 8 corrente, e che ne lasciava sperare stagione migliore, fu invece sopraffatta da altre violentissime correnti equatoriali, che cagionarono nuove e terribili burrasche. (Queste si sentirono ai nostri mari, ma non vi produssero danni notevoli come le precedenti; furono però disastrose oltremodo al nord d'Europa, e soprattutto nell'Aripelago inglese, dove imperversarono con impeto furiosissimo specialmente nei giorni 8 e 18. Codeste correnti d'aria calda tennero la temperatura sempre mite in tutta l'Italia, in modo per certo insolito per questa stagione.

Dai bullettini meteorologici internazionali si rileva che ieri (19) una buona parte d'Europa rimaneva ancora sotto l'influsso delle burrasche suddette e le pioggie continuavano sulla Manica, sulle coste francesi ed in Austria. Però le alte pressioni che persistono ancora nel Baltico e nella Penisola Iberica, e che cominciano a farsi sentire anche da noi, ci danno qualche speranza di tempo migliore.

Intanto gli apparati magnetici sono stati nei giorni scorsi grandemente perturbati, massime la sera. La perturbazione più intensa si ebbe nella sera del 14. Essa fu improvvisa, e l'ago di declinazione dalle ore 6 alle ore 7 e 20 minuti si spostò di 25 minuti verso est. Essa andò congiunta ad una bella aurora polare, vista ad Ansta dal reverendo Padre Volante, e a Volpegino dal reverendo don Pietro Maggi.

Noi qui non vedemmo che una graciosissima raggiata di cirri filiformi e delicatissimi che si dipartivano tutti dal nord a guisa di raggi aurorali, e che poi più tardi si raccolsero intorno alla luna. Questi raggi cirri-formi furono distintamente osservati anche ad Ansta; ma in questa stazione si vide anche una bella luce aurorale dalle 6 alle 7, e poi di nuovo alle 7 e mezzo verso N.-N.-E., non ostante il chiarore della luce lunare.

Dopo quest'ora la meteora continuò a vedersi a Volpegino (stazione assai acconcia per questo genere d'indagini), estendendosi per 90 gradi in lunghezza e 20 circa in altezza. Siffatta meteora accompagnava il passaggio delle due correnti di sud e di nord, che era reso evidente dalla direzione delle nubi; non che dai movimenti del barometro e del termometro.

Del nord del continente non si ha ancora alcuna notizia, forse per la cattiva stagione che persisteva in quelle regioni. Il sole ha poche macchie, ma alcune assai belle; e nel 16 sul suo orlo io ho osservato ampio e grazioso protuberanza.

Il reverendo don Domenico Mongini, direttore dell'Osservatorio del Colle di Valdabbia, mi annunzia che nella sera d'ieri l'altro (18), verso le 11, si ebbe a Riva Valdobbia una forte scossa sismologica di terremoto, che però non durò che 20 minuti secondi. Il cielo era coperto e gelido 5 centimetri di neve.

Da ultimo una splendida meteora luminosa fu vista a Mondovì ed a Volpegino nella mattina del 12 corrente, alle ore 6. Il suo nucleo in ambedue le stazioni fu stimato di poco inferiore a quello della luna (a Volpegino fu apprezzato i due terzi), e la sua luce era così intensa, che illuminò improvvisamente la via e le case a Mondovì. Il suo strascico era largo, ma corto; ed in quest'ultima stazione il bolide fu visto spirare alla fine della sua corsa, lanciando d'ogni intorno scintille, ma senza rumore. Non fu determinato con precisione il cammino della meteora; da Volpegino mi si scrive solamente che essa si accese in Cassioppa ed andò ad estinguersi nella giraffa.

Mi creda, signor direttore, con distinta stima, Dall'Osservatorio di Moncalieri, 20 dicembre 1872. Dev. mo servo P. F. DENSA.

Col titolo «Circumnavigazione della Nuova Zembla e viaggi al mare di Kara», il Corriere Mercantile pubblica la seguente lettera: Il baleniere Carlsen, norvegiano, nell'estate del 1779 partì da Hammerfest per la via di Jugo, ed entrato nel mar di Kara, ritenuto fino a quell'epoca tanto terribile per gli enormi massi di ghiaccio che si diceva ne ostruivano il passaggio, navigò lungo la costa della Siberia sino alla foce dell'Obi senza incontrare il più piccolo ostacolo. L'arditezza del capitano Carlsen venne ricompensata da una copiosa pesca di foche, e di balene del valore di 5000 specie (25,000 lire). Anche l'inglese Paliser, attraverso nel 1869, lo stretto di Matocchik, senza incontrare alcun impedimento da parte dei ghiacci, e arrivò fino all'isola Bianca al nord della terra dei Samojedi. Johannessen, pure nell'istesso anno, corso senza difficoltà due volte il mar di Kara, da sud a nord e da est a ovest. Nell'anno seguente, sessanta balenieri norvegesi, incoraggiati dall'esito di quella navigazione, si spinsero nelle acque della Nuova Zembla, e tutti vi constatarono che il mare era perfettamente libero dai ghiacci.

Nel 1871, Johannessen compiva il primo viaggio di circumnavigazione intorno a quell'isola...

Anche il baleniere Mak, altro norvegiano, seguendo le tracce di Johannessen, fece il viaggio di circumnavigazione della Nuova Zembla...

Nello stesso anno il capitano Tobiasen, baleniere, si trovava, già fin dal 11 giugno, cioè un mese prima di Weyprecht e Payer...

Un altro baleniere norvegiano, Isaken, salpò da Tromsø il 6 giugno, e costeggiando la sponda occidentale della Nuova Zembla...

Il 6 settembre, Isaken cominciò il viaggio di ritorno, e constatò che i ghiacci incontrati nel luglio, i quali gli avevano impedita la navigazione...

Nel 1871, Carlsen trovò gli avanzi della spedizione olandese comandata da Barent, che aveva sperato sulla costa dell'isola.

Dalle osservazioni fatte dai balenieri in questi tre anni si è constatato che il mare è perfettamente libero alle foci dell'Obi e del Jenissei...

Mack nelle isole dette del Golfstream — al settentrione della Nuova Zembla, 76° 1/2 latitudine Nord — osservò il giorno 3 luglio una temperatura media di 3° 8' centigradi...

Dai viaggi dei balenieri norvegesi possiamo quindi, ora, dire con sicurezza che la navigabilità del mar Glaciale non dipende da circostanze più o meno favorevoli...

Il prof. Petermann conclude nelle Mittheilungen coll'esternare la sua opinione che un piroscalo a macchina potente, come quello, per esempio, del Frudy del signor Rosenthal, espressamente costruito per viaggi al Polo Nord...

Il passaggio non è proposto dal Petermann, viene ora tentato dagli austriaci Payer e Weyprecht, già celebri per loro viaggio al mare libero fra lo Spitzbergen e la Nuova Zembla...

Nei primi dieci mesi del 1872 la Francia ha importato per 2,884,629 mila franchi ed ha esportato per 3,027,320 mila, cioè 5,911,949 tutto il movimento commerciale...

agosto 1871, la quale sottopone i valori sottoscritti e pagabili all'estero al bollo di franco per 1000 franchi...

L'amministrazione delle dogane in Inghilterra pubblicò il prospetto del movimento commerciale della Gran Bretagna durante il mese di novembre...

DIARIO

Non ostante che i giornali e le corrispondenze di Vienna avessero annunciato che la partenza del conte di Beust da Londra debba attribuirsi ad un congedo...

Il 24 corrente le due Camere svizzere si sono riunite per constatare che i loro lavori hanno toccata la fine.

Ecco, secondo l'Epoca del 18 dicembre, quali sarebbero le basi del nuovo progetto di legge sulla riorganizzazione dell'esercito spagnolo...

Questi corpi costituiranno il nucleo dell'esercito, il quale non potrà in nessun caso oltrepassare il numero di 40 mila uomini reclutati mediante volontario arruolamento.

Le reclute saranno divise in tre classi, sotto le seguenti denominazioni: 1. Armata d'istruzione; 2. Milizia provinciale; 3. Milizia nazionale.

Ogni anno, tutti gli Spagnuoli che il giorno primo del mese di gennaio avranno raggiunto il ventesimo anno, saranno dichiarati soldati della prima riserva.

Ne saranno eccettuati soltanto coloro che fanno parte dell'esercito attivo, il quale sarà composto unicamente di volontari arruolati.

Il servizio della prima riserva durerà tre anni. Questo limite potrà essere ridotto ad un anno ai termini dell'articolo 23 e ad un anno e mezzo ai termini dell'art. 24, sotto le condizioni espresse nei suddetti articoli.

Terminato il servizio della prima riserva, coloro che ne fanno parte, passeranno nella seconda riserva ove serviranno per quel numero d'anni necessario per completare i sette anni di servizio nella prima e nella seconda riserva.

Sarà facoltativo ad ognuno di continuare a rimanere in questa terza riserva finché abbia raggiunto l'età di trentacinque anni.

Sarà facoltativo ad ognuno di continuare a rimanere in questa terza riserva finché abbia raggiunto l'età di trentacinque anni.

Table with 2 columns: Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni, and amounts in Lira.

Table listing various public works and administrative items with their respective costs in Lira.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Servizio postale e commerciale marittimo.

Per effetto delle convenzioni approvate per legge del 2 luglio 1873, andrà in attuazione col nuovo anno la navigazione affidata alla Società La Trina...

Società R. Rubattino.

Table listing shipping routes and schedules for Società R. Rubattino.

Società Peninsulare ed Orientale.

Table listing shipping routes and schedules for Società Peninsulare ed Orientale.

Società La Trina.

Table listing shipping routes and schedules for Società La Trina.

Società R. Rubattino (Sardegna).

Table listing shipping routes and schedules for Società R. Rubattino (Sardegna).

Table listing shipping routes and schedules for various companies.

Sarà stabilito col 1° gennaio un servizio giornaliero con piroscalo fra Piombino e Portoferraio...

Società L. V. Florio (Sicilia).

Table listing shipping routes and schedules for Società L. V. Florio.

Società Peirano e Danovaro.

Table listing shipping routes and schedules for Società Peirano e Danovaro.

La linea settimanale Catania-Ancona...

Table listing shipping routes and schedules for Catania-Ancona line.

La linea settimanale Catania-Ancona...

Table listing shipping routes and schedules for Catania-Ancona line.

CAPITANERIA DI PORTO

del compartimento marittimo di Rimini. Si rende noto per gli effetti di cui agli articoli 131 e 136 del Codice per la marina mercantile...

R. CAPITANERIA DEL PORTO DI GENOVA.

Il giorno 5 del volgente mese è stato rinvenuto nelle acque di Voltri un trave di pino della lunghezza di metri 6,12, del diametro di metri 0,35...

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 5 gennaio 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 76, nel comune di Spilimbergo...

dizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto. Venezia, addì 18 dicembre 1872.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 gennaio 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 94, nel comune di Toscanella...

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Bukarest, 25. Il senatore Deschlin interpellò domani il governo sulla questione delle ferrovie. Pietroburgo, 25. Il Monitore annunzia che il Granduca ereditario cadde ammalato fin dal 19 novembre...

Dispacce elettriche private

(AGENZIA STEFANI)

Bukarest, 25. Il senatore Deschlin interpellò domani il governo sulla questione delle ferrovie. Pietroburgo, 25. Il Monitore annunzia che il Granduca ereditario cadde ammalato fin dal 19 novembre...

Dispacce elettriche private

(AGENZIA STEFANI)

Bukarest, 25. Il senatore Deschlin interpellò domani il governo sulla questione delle ferrovie. Pietroburgo, 25. Il Monitore annunzia che il Granduca ereditario cadde ammalato fin dal 19 novembre...

Dispacce elettriche private

(AGENZIA STEFANI)

Bukarest, 25. Il senatore Deschlin interpellò domani il governo sulla questione delle ferrovie. Pietroburgo, 25. Il Monitore annunzia che il Granduca ereditario cadde ammalato fin dal 19 novembre...

Dispacce elettriche private

(AGENZIA STEFANI)

Bukarest, 25. Il senatore Deschlin interpellò domani il governo sulla questione delle ferrovie. Pietroburgo, 25. Il Monitore annunzia che il Granduca ereditario cadde ammalato fin dal 19 novembre...

Dispacce elettriche private

(AGENZIA STEFANI)

Table with financial data, including 'Borsa di Firenze' and 'Borsa di Parigi'.

MINISTERO DELLA MARINA.

Ufficio Centrale Meteorologico.

Firenze, 26 dicembre 1872 (ore 15 49). Barometro alzato di 1 a 4 mm. nel nord e nel centro, stazionario nelle altre parti d'Italia.

Il giorno 5 del volgente mese è stato rinvenuto nelle acque di Voltri un trave di pino della lunghezza di metri 6,12, del diametro di metri 0,35, con marca L. C., pariziato lire 20.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 5 gennaio 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 76, nel comune di Spilimbergo...

Table with meteorological data, including 'Osservatorio del Collegio Romano' and various measurements.

